CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ORDINARIA (2) PRIMA convocazione

Atto N. 13 **Del 23/04/2013**	**OGGETTO: Determinazione in merito al mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Palestrina.**

L'anno duemilatredici il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 17,00 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3)PUBBLICA adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 15/04/2013 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
UMBERTINI MASSIMO	X		SBARDELLA SILVESTRO	X	
LUPI ANGELO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
BELTRAMME GIULIO	X		MANCINI SILVIA	X	
ROSSI MAURO	X		SCRIVA FRANCESSCO		X
MANNI LEOPOLDO	X		LUCARELLI ETTORE	X	
DAPPI RITA	X		LUCARELLI MASSIMO	X	
MASTROPIETRO LUCA	X		DONNINI TERESA	X	
FELICI FABIO	X		ABBONATO FRANCESCO	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MAURO ROSSI

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) PRIMA convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: Beltramme Giulio, Mancini Silvia, Felici Fabio.

(1) Ordinaria o Strraordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

Premesso che la legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 1, comma 2 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, prevedendo, tra l'altro, la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

che il Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ha dato attuazione a quanto previsto dalla L.148/2011, disponendo conseguentemente, in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione di un considerevole numero di uffici del giudice di pace, tra cui quella di Palestrina;

che l'art. 3, D. Lgs. 156/2012 consente agli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi;

Considerato che è interesse preminente di questa Amministrazione garantire il mantenimento di tale presidio di giustizia nel territorio comunale quale servizio fondamentale per la vita sociale ed economica, tanto più ora in seguito alla soppressione della locale Sezione distaccata del Tribunale di Tivoli disposta con il Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
che la totale soppressione degli uffici giudiziari esistenti a Palestrina costituirebbe un notevole pregiudizio per la Città ed il suo territorio i quali, fino ad oggi, hanno potuto fare affidamento su un servizio giustizia facilmente fruibile, prossimo alle esigenze dei cittadini e delle imprese;
che la scelta di mantenere a Palestrina l'ufficio del giudice di pace si muove certamente nell'ottica di rendere il meno pregiudizievole possibile per il territorio la scelta dell'amministrazione centrale di ridefinire gli uffici giudiziari del Paese;
che la soppressione del Giudice di Pace di Palestrina non produce alcun rilevante risparmio per le casse statali, determinando un ulteriore costo per le amministrazioni locali costrette ad inviare più volte la settimana parte del proprio personale (polizia municipale e servizio edilzia privata) presso la sede di Tivoli per gestire i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti sanzionatori emessi;

Viste le "Istruzioni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace" pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2013;

Atteso che da tale data decorre il termine dei sessanta giorni entro il quale inoltrare l'istanza di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace;

Ritenuto di condividere la proposta con le altre Amministrazioni comunali interessate mediante stipula di apposita convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000, con delega al Comune di Palestrina delle funzioni amministrative per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di Palestrina con competenza sui territori dei Comuni aderenti alla convenzione, con ripartizione delle spese in proporzione al numero di abitanti residenti in ciascun Comune;
Considerato che si ritenere possibile la gestione associata di tale servizio solo in ragione di un'adesione da parte dei Comuni che rappresentino almeno il 90% dell'intera popolazione residente nel distretto;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione:

Presenti: 16 ;
Votanti: 16 ;
Favorevoli: 16 ;
Contrari: == ;
Astenuti: == ;

DELIBERA

1) di esprimere, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'assenso al mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Palestrina con oneri a proprio carico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. 156/2012, e con la possibilità di introdurre un sistema di riduzione degli oneri a carico dell'Ente;

2) di proporre alle altre Amministrazioni comunali interessate la gestione associata del servizio del giudice di pace di Palestrina con competenza sui rispettivi territori comunali;

3) di aderire alla proposta di stipula di apposita convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 (che ci si riserva di approvare con successivo atto) con delega al Comune di Palestrina delle funzioni amministrative per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di Palestrina con competenza sui territori dei Comuni aderenti al distretto;

4) di stabilire che la gestione associata di tale servizio sarà possibile solo in ragione di un'adesione da parte dei Comuni che rappresentino almeno il 90% dell'intera popolazione residente nel distretto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti: 16 ;
Votanti: 16 ;
Favorevoli: 16 ;
Contrari: == ;
Astenuti: == ;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Esce il Consigliere Mastropietro;
Presenti 15.

CITTA' DI CAVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Determinazione in merito al mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Palestrina.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)	**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)**
	Favorevole, tenuto conto che dovrà successivamente essere effettuata una puntuale verifica del contenuto della convenzione con particolare riferimento ai costi complessivi e alla spesa di personale.
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA Lì_____ _____	**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO** Lì 18/04/2013

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONS. ANZIANO	IL PRESIDENTE
(F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)	(F.to Lupi Angelo)	(F.to Sig. Mauro Rossi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave lì 02 MAG. 2013

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave lì _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

_____

Il Messo Comunale

_____

IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- o Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale /Il Responsabile dell'Area Amm.va